



Repubblica Italiana  
Tribunale di Firenze

**In Nome del Popolo Italiano**

Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa

Il Collegio, nella seguente composizione:

dott. Niccolò Calvani      Presidente  
dott.ssa Linda Pattonelli    giudice relatore  
dott.ssa Laura Maione      giudice

nella camera di consiglio del 19/12/25

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa n. 8129/2024 tra le parti:

*Controparte\_1*

[...]

**E IN CONCORDATO PREVENTIVO** (C.F.:

*P.IVA\_1* ), in persona del rappresentante legale *pro tempore* *CP\_1* e del liquidatore dott. *Controparte\_2* con sede legale in Rosignano, piazza della Vittoria n. 5, con l'avv. Elena Pepe ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, Borgo Stretto n. 46.

[...]

[...]

*Parte\_1* (C.F.: *P.IVA\_2* , in persona del rappresentante legale *pro tempore* *Controparte\_3* con sede in Rosignano Marittimo, Via E. Berlinguer n. 35, con gli avvocati Umberto Barbensi e Paola Bernardo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Livorno, via Traversa n. 2.

**CONVENUTA**

*CP\_1* (C.F.: *C.F.\_1* ), con l'avv. Elena Pepe ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pisa, Borgo Stretto n. 46.

**TERZO INTERVENUTO**

OGGETTO: Altre controversie di competenza della Sezione Specializzata dell'Impresa in materia societaria

Decisa a Firenze nella camera di consiglio del 19/12/25 sulle seguenti conclusioni:

CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:

*“Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:*

**In via preliminare:** rigettare l'exceptio rei compromissae formulata da parte convenuta per i motivi espressi nelle note del 25.11.2024. In denegata ipotesi di accoglimento voglia, per le motivazioni ivi espresse, compensare le spese.

**Nel merito,** rigettata l'eccezione ex adverso formulata, rimettere la causa sul ruolo, assegnare alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e fissare l'udienza di prima comparizione, per poi accogliere le seguenti conclusioni:

voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a) accertare e dichiarare la legittimità del recesso ad nutum dell'ing. CP\_1 dalla società convenuta per i motivi e le ragioni esposte nella narrativa della citazione e nelle note del 25.11.24, incluso quindi l'accertamento dell'inattività della società convenuta e la non attendibilità del bilancio della stessa, e dichiarare pertanto che l'ing. CP\_1 non è più socio della società convenuta a far data dalla comunicazione del recesso con pec del 8 agosto 2023; e b) per l'effetto condannare la Società convenuta al pagamento in favore dell'Ing. Parte\_2 della somma di Euro 301.000,00 oltre interessi dall'8 agosto 2023 o a quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa con versamento da eseguirsi a mani della procedura di Concordato Preventivo n. 13/17 Trib. Livorno, in persona del liquidatore Dott. Controparte\_2 - in ogni caso, ordinare al liquidatore della società convenuta di provvedere all'iscrizione dell'emananda sentenza presso l'ufficio del registro delle imprese ai sensi dell'art. 2300 c.c..

In ogni caso con vittoria competenze, spese ed onorari, incluso rimborso spese forfetario del 15%, C.N.P.A. ed Iva nella misura di legge.”

#### CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:

“IN VIA PRELIMINARE: in accoglimento della eccezione svolta in via preliminare di difetto di competenza per esistenza di clausola compromissoria, dichiarare l'incompetenza del Giudice adito a decidere la questione introdotta da parte attrice per tutti i motivi in atti.

NEL MERITO: rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Con vittoria di competenze ed onorari di causa.”

#### CONCLUSIONI PER IL TERZO INTERVENUTO:

“Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione accogliere le domande tutte di parte Attrice. Con vittoria competenze, spese ed onorari, incluso rimborso spese forfetario del 15%, C.N.P.A. ed Iva nella misura di legge.”

### FATTO E PROCESSO

L' Controparte\_1  
[...] e in Concordato Preventivo (d'ora innanzi, la Con ha convenuto in giudizio la Parte\_1 di cui il sig. CP\_1 suo socio accomandatario nonché apportatore di finanza esterna, era socio, onde sentire:

- accertare la legittimità del recesso esercitato *ad nutum* dal sig. CP\_1 con comunicazione dell'08/08/23, in ragione della previsione della durata della stessa per un termine (31/12/50) equiparabile alla durata a tempo indeterminato, siccome eccedente le aspettative di vita dei soci, nonché l'orizzonte temporale ragionevolmente collegato al raggiungimento dello scopo sociale – scopo, a dire di parte attrice, ormai esaurito, talché la società risulterebbe, all'attualità, inattiva;
- e, per l'effetto, condannare la società convenuta alla corresponsione, in favore del sig. CP\_1 di euro 301.000, quale valore della partecipazione già detenuta, con versamento da eseguirsi in favore delle casse del Concordato della <sup>Con</sup> a disposizione della quale il medesimo sig. CP\_1 nella qualità di socio accomandatario, aveva posto la predetta somma a titolo di finanza esterna.

Ha resistito Parte\_1 svolgendo “eccezione preliminare di difetto di competenza per l'esistenza di clausola compromissoria”, con riferimento alla previsione contenuta all'art. 37 del proprio Statuto per cui qualsiasi controversia tra i soci, o tra i soci e la società, avente a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale avrebbe dovuto essere risolta da un collegio arbitrale composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede - clausola, a detta di parte convenuta, da ritenersi operante anche al cospetto di controversie concernenti il recesso del socio dalla compagine di appartenenza - , nonché contestando, nel merito:

- la sussistenza dell'altrui diritto al recesso *ad nutum*,
- l'asserito stato di inattività della società – circostanza, comunque, ritenuta irrilevante ai fini della legittimazione del socio al recesso,
- la quantificazione del valore della partecipazione del socio attore.

Con decreto emesso ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c., il GI, ritenuta l'*exceptio rei compromissae*, a un sommario esame, meritevole di trattazione separata e anticipata rispetto all'eventuale trattazione del merito, anche in nome di esigenze di economia processuale, attesa la sua potenziale idoneità a definire il giudizio, ha ritenuto opportuna la celebrazione di un'udienza anticipata rispetto a quella ex art. 183 c.p.c. e volta all'instaurazione del contraddittorio sull'opportunità di fare applicazione dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., con successiva spedizione immediata della causa al Collegio, a fronte della proposta eccezione di arbitrato e della sua ritenuta idoneità a decidere il merito; il tutto, ferma e impregiudicata la fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. per l'ipotesi di rimessione della causa sul ruolo ai sensi del comb. disp. artt. 279, comma 2, n. 4 e comma 3 c.p.c..

All'esito dell'udienza del 27/11/24, fissata per la sola instaurazione del contraddittorio sull'opportunità di fare applicazione dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c.:

- parte convenuta ha insistito nell'eccezione di arbitrato,
- parte attrice ha contrastato tale eccezione, chiedendone il rigetto o, in denegata ipotesi di suo accoglimento, la compensazione delle spese di lite, e domandando, altresì, la fissazione di un'“*udienza di comparizione delle parti anche ai fini di un eventuale tentativo di conciliazione*”,

- il GI, facendo applicazione dell'art. 80-*bis* disp. att. c.p.c., come preannunciato, ha rinviato all'udienza di spedizione della causa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini *ex art.* 189 c.p.c., udienza poi celebratasi in data 29/04/25.

Rimessa la causa al Collegio per la decisione in data 29/04/25, il Tribunale, con ordinanza del 18/06/25, rilevata d'ufficio una questione inerente alla legittimazione attiva della parte attrice, ha rimesso gli atti al GI, avanti al quale le parti hanno preso espressa posizione ai sensi dell'art. 101, comma 2 c.p.c. - parte attrice opponendosi alla declaratoria di difetto di legittimazione attiva e parte convenuta, per contro, eccependo tale difetto; indi, costituitosi *medio tempore* in giudizio il sig. **CP\_I** personalmente, con atto di intervento volontario depositato in data 09/07/25, le parti hanno precisato nuovamente le conclusioni, sicché la causa è stata nuovamente spedita a sentenza, previa nuova concessione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, attesa la mancata rinuncia espressa della parte convenuta al deposito di nuovi scritti conclusivi.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

### **1. In via pregiudiziale**

#### **1.1. Sulla rimessione al Collegio in via anticipata rispetto alla celebrazione dell'udienza *ex art.* 183 c.p.c.**

*In limine litis*, a fronte dell'affermazione resa da parte attrice in sede di nota di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 189 c.p.c., nella parte cui ha dichiarato di non essere remissiva alla precisazione delle conclusioni in via anticipata rispetto alla celebrazione della prima udienza, ribadendo l'istanza di fissazione di udienza di comparizione delle parti, ritiene il Collegio di condividere la decisione assunta dal GI nel senso di procedere, a fronte dell'eccezione di compromesso, ai sensi dell'art. 80-*bis* disp. att., e di invitare le parti alla celebrazione dell'udienza *ex art.* 189 c.p.c. in via anticipata rispetto alla fissazione dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. da cui fare iniziare, a ritroso, la decorrenza – attualmente sospesa - dei termini per le memorie integrative di cui all'art. 171-*ter* c.p.c., atteso che:

- vigente il rito *ante* riforma Cartabia, l'art. 80-*bis* disp. att. c.p.c., nel facoltizzare il GI alla rimessione della causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 187 c.p.c. anche all'udienza di prima comparizione, rendeva lecita la mancata concessione dei termini *ex art.* 183 c.p.c. al cospetto di questioni pregiudiziali o preliminari ritenute, a un sommario esame, idonee a definire il giudizio;
- la previsione di tale norma si giustificava a fronte dell'impossibilità di fondare un siffatto potere giudiziale sulla scorta del solo art. 187 c.p.c. vecchio rito, il quale, invece, a ben vedere, consentiva tale rimessione al Collegio senza istruttoria soltanto a seguito del deposito e della lettura delle memorie *ex art.* 183, comma 6 c.p.c., come evincibile da:
  - a) la collocazione del richiamo all'art. 187 c.p.c. nel comma 7 dell'art. 183 c.p.c., attinente a una fase successiva al deposito delle memorie, in cui il giudice, alla luce della lettura delle stesse, è chiamato a decidere sull'ammissione degli

eventuali mezzi istruttori richiesti e, ancora prima, sulla stessa necessità dell'espletamento dell'istruttoria;

b) la previsione, nell'art. 187, comma 4 c.p.c., per l'ipotesi di rimessione della causa sul ruolo, della concessione non già dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., bensì dei soli termini *ex art.* 183, comma 8 c.p.c., presupponente la già avvenuta concessione di quelli di cui al comma 6;

- orbene, *post* riforma Cartabia, precedendo la concessione dei termini per il deposito delle memorie istruttorie la celebrazione della prima udienza di comparizione, qualora la menzione della prima udienza di cui all'art. 80-*bis* disp. att. c.p.c. fosse intesa come riferita alla sola udienza di cui all'art. 183 c.p.c., la disposizione verrebbe a perdere di significato, divenendo un inutile doppione dell'art. 187 c.p.c.: donde la necessità, a fronte della mancata abrogazione della predetta norma, di fornire alla stessa un'interpretazione "utile", tale da conservarne la portata precettiva;
- a tale scopo, posto che la norma impone comunque la celebrazione di un'udienza "destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti", occorre, pertanto, ammettere, anche nel nuovo sistema, la fissazione di un'udienza *ad hoc*, costituente prima occasione di comparizione delle parti e destinata alla sola instaurazione del contraddittorio sulla questione e sulla ritenuta opportunità della definizione della stessa anteriormente alla concessione dei termini per le memorie istruttorie, nell'ottica della conciliazione del principio di economia e speditezza con quello del rispetto del diritto di difesa delle parti; fissazione che potrà e dovrà essere collocata nel decreto *ex art.* 171-*bis* c.p.c., dovendo essa avvenire successivamente all'esecuzione delle verifiche preliminari (in quanto primo momento in cui il GI, letto l'atto introduttivo e la/e comparsa/e di costituzione, è in grado di deliberare sulla sussistenza di questioni potenzialmente idonee a definire il giudizio senza necessità di istruttoria), ma antecedentemente al decorso automatico dei termini di cui all'art. 171-*ter* c.p.c. (corrispondenti ai termini di cui al comma 6 art. 183 c.p.c. nel previgente sistema) e alla celebrazione dell'udienza *ex art.* 183 c.p.c.;
- una siffatta lettura non appare, invero, contrastare con il disposto dell'art. 171-*bis* c.p.c., nella parte in cui prevede che le questioni preliminari e pregiudiziali emerse a seguito dell'effettuazione delle verifiche preliminari e segnalate dal giudice siano destinate a essere oggetto di trattazione nelle memorie istruttorie:
  - ✓ in primo luogo, infatti, l'art. 171-*bis* c.p.c. ha ad oggetto le sole questioni preliminari e pregiudiziali oggetto di rilievo officioso, rispetto alla cui trattazione non è stato attivato il contraddittorio nello scambio tra atto introduttivo e comparse di costituzione, laddove, invece, in ipotesi – quale quella in esame – di questione già oggetto di eccezione di parte nell'atto introduttivo (nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo o di giudizio impugnatorio) o nella comparsa di risposta (negli altri casi), l'esigenza di rispettare il contraddittorio ben può essere adeguatamente soddisfatta mediante la celebrazione di udienza *ad hoc* e l'eventuale scambio delle memorie conclusionali;

- ✓ del resto, posto che la *ratio* della necessaria trattazione delle questioni rilevate d'ufficio nell'ambito delle memorie istruttorie risiede nell'esigenza di garantire alle parti una sede di svolgimento del contraddittorio sulla questione ai sensi dell'art. 101, comma 2 c.p.c., nulla osta a consentire la soddisfazione di tale esigenza anche mediante fissazione di un'udienza con successiva, o precedente, concessione di un congruo termine per lo scambio di memorie scritte volte esclusivamente alla trattazione della questione: a ben vedere, infatti, il disposto dell'art. 80-*bis* disp. att. c.p.c. non distingue tra questioni oggetto di rilievo d'ufficio e questioni oggetto di eccezione di parte;
- vieppiù, la prassi di anticipare al decorso dei termini per il deposito delle memorie integrative la provocazione del contraddittorio su singole questioni pregiudiziali o preliminari ha ricevuto il recente avallo della Consulta: il riferimento corre alla pronuncia n. 96/24 C.Cost., in cui il Giudice delle leggi ha espressamente ritenuto la fissazione di un'udienza *ad hoc* come idonea a soddisfare “*la necessità della piena realizzazione del contraddittorio tra le parti, pur se l'udienza di comparizione ex art. 183 cod. proc. civ. non potrà non essere differita con un qualche conseguente allungamento dei tempi del processo*”;
- né vale a condurre a diverse conclusioni in ordine alla ritenuta opportunità della celebrazione dell'udienza di conclusioni in via anticipata rispetto alla trattazione e all'istruzione della causa la qualificabilità in termini di eccezione di rito o di merito dell'*exceptio rei compromissae* come sollevata da parte convenuta: ciò in quanto il disposto dell'art. 80-*bis* disp. att. c.p.c. consente la rimessione al Collegio della causa a norma dell'art. 187, comma 3 c.p.c. tanto al cospetto di questioni pregiudiziali di rito, quanto al cospetto di questioni preliminari di merito ritenute astrattamente idonee a definire il giudizio;
- né, tantomeno, avrebbero potuto ostare alla rimessione al Collegio la dichiarazione di non remissività dell'attore sulla celebrazione di un'udienza di precisazione delle conclusioni anticipata rispetto alla celebrazione della prima udienza e la contestuale proposizione, da parte attrice, di un'istanza di fissazione di ulteriore udienza: anche a volere obliterare il fatto che la richiesta attorea aveva per oggetto espresso non già la fissazione dell'udienza *ex art. 183 c.p.c.* né la concessione dei termini *ex art. 171-bis c.p.c.*, ma una generica udienza di comparizione delle parti finalizzata a operare un tentativo di conciliazione, è d'uopo, infatti, osservare che:
  - ✓ il potere di rimessione al collegio di cui all'art. 80-*bis* disp. att. c.p.c. ben può prescindere dal consenso delle parti, ferma restando la provocazione – nella specie avvenuta – del contraddittorio sulle questioni preliminari o pregiudiziali eventualmente rilevate d'ufficio;
  - ✓ vieppiù, la stessa Corte Costituzionale, nella pronuncia succitata, ha ribadito che, a fronte della pur consentita domanda di parte avente per oggetto la fissazione di un'udienza *ad hoc* per la provocazione del contraddittorio su una questione già rilevata e decisa nel decreto *ex art. 171-bis c.p.c.*, l'accoglimento dell'istanza costituisce una facoltà discrezionale e non già un obbligo per il GI, che rimane, in ultima analisi il *dominus* del procedimento in forza del disposto dell'art 175 c.p.c.: principio, questo, che deve ritenersi *a fortiori* applicabile qualora, come

nel caso di specie, un'udienza *ad hoc* a seguito delle verifiche preliminari e al fine di provocare il contraddittorio sulla questione sia già stata celebrata e la richiesta di parte sia volta alla celebrazione di un'udienza ulteriore.

## 1.2. Sulla *legitimatio ad causam* e sull'intervento del sig. Parte\_2

Sempre *in limine litis*, osserva il Collegio, in punto di fatto, che:

- la causa è stata introdotta da una Sas in liquidazione e concordato, di cui l'ex socio receduto della <sup>Par</sup> convenuta (sig. CP\_1 è socio accomandatario e CP\_4, e che ha agito nella persona di tale LRPT, oltreché in quella del Liquidatore nominato dal Tribunale nell'ambito della procedura concordataria, come da intestazione dell'atto introduttivo e procura alle liti (all. B alla citazione);
- una volta operata menzione, in premessa, all'avvenuta messa a disposizione da parte del sig. CP\_1 in favore del concordato, quale apporto di finanza esterna, delle somme che lo stesso ha asserito dovutegli quale liquidazione per il recesso dalla Srl odierna convenuta, la difesa attorea è, peraltro, impostata sulla deduzione della titolarità del rapporto sostanziale posto a fondamento delle pretese azionate in capo all'ex socio (sig. CP\_1 in prima persona, talché le conclusioni e le domande risultano formulate nei seguenti termini: *“accertare e dichiarare la legittimità del recesso ad nutum dell'ing. CP\_1 dalla società convenuta ... e dichiarare pertanto che l'ing. CP\_1 non è più socio della società convenuta...”*; nonché *“condannare la Società convenuta al pagamento in favore dell'Ing. Parte\_2 delle somme asseritamente dovutegli a titolo di liquidazione della quota a seguito del recesso; con l'aggiunta per cui “il versamento dovrà essere eseguito in favore del Concordato, a disposizione del quale l'attore, quale socio accomandatario, ha posto la somma a titolo di finanza esterna”*;
- dalla lettura dell'istanza di autorizzazione alla promozione del giudizio rivolta dal Liquidatore al GD (all. A alla citazione), si evince che, effettivamente, come esposto nell'*incipit* dell'atto introduttivo, a seguito dell'omologa del concordato, sono entrate nella disponibilità dell'attivo concordatario della <sup>Con</sup> le quote di Srl del socio accomandatario, da quest'ultimo messe a disposizione per la soddisfazione dei creditori, secondo il piano concordatario, in qualità di finanza esterna; e che, successivamente all'omologa, il socio ha manifestato alla <sup>Par</sup> la propria intenzione di recedere, rendendo edotta la compagine odierna convenuta dell'avvenuta messa a disposizione delle quote in favore del Concordato della Sas (missive del 21/03/23 e del 08/08/23: docc. 3 e 4 citazione), senza, tuttavia, ricevere riscontro positivo dalla <sup>Par</sup> che ha invece ritenuto illegittimo il recesso dichiarato;
- nel decreto di omologa del concordato della <sup>Con</sup> attrice (doc. 2 citazione) si legge, in effetti, che: *“Per quanto riguarda, invece, la partecipazione posseduta dal socio accomandatario nella società « Parte\_1 e apportata nel piano a titolo di finanza esterna, il piano ne prevede la liquidazione, non mediante la vendita, bensì mediante l'esercizio del diritto di recesso in ragione della previsione di una durata della stessa per un termine talmente lungo e tale da eccedere sia la vita del socio CP\_1 che l'orizzonte temporale ragionevolmente ricollegabile al raggiungimento*

dello scopo della società, tanto che la società può ritenersi costituita *sine die*"; e sempre l'omologa prevede, inoltre, che il Liquidatore, "Per la liquidazione della quota detenuta dal socio CP\_1 nella Parte\_I solleciterà l'ing. CP\_1 a esercitare il recesso da detta società, ove non riesca a trovare con gli altri soci della società un accordo per la monetizzazione di detta partecipazione conformemente ai valori del piano";

- nella visura della Parte\_I odierna convenuta, risulta effettivamente che le quote di Par già nella titolarità del sig. CP\_1 sono entrate nella disponibilità dell'attivo concordatario della Con ferma comunque la relativa titolarità in capo al socio: donde l'apporto di tali quote alla Con a titolo di finanza esterna deve ritenersi opponibile alla Par

Orbene, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice nelle note autorizzate ai sensi dell'art. 101, comma 2 c.p.c. (e ribadito dal terzo intervenuto nella propria comparsa conclusionale), un siffatto apporto di finanza esterna da parte del socio accomandatario non ha determinato il subentro della Con in concordato, sua beneficiaria, nella titolarità del rapporto societario con la Par né in quel rapporto creditorio ingeneratosi con la ex compagine quale effetto *ex lege* del recesso, comunque spettante dal lato attivo in capo al socio receduto proprio in virtù di tale qualità, che vale a differenziarlo da qualsiasi altro soggetto terzo rispetto alla società; di talché non può ritenersi configurata alcuna ipotesi di successione nel diritto sostanziale controverso, nessuna vicenda traslativa della quota essendosi inverata, né tantomeno essendosi realizzato un mero trasferimento del diritto a recedere, o del diritto di credito nei confronti della Par alla liquidazione della quota a seguito del recesso – situazione effettuale ben compresa e nota alle odierne parti attrice e intervenuta, coerentemente atteggiatesi nella fase *ante causam*:

- nella visura della Par in effetti, risulta iscritto il fatto che le quote già del sig. CP\_1 sono entrate nella disponibilità dell'attivo concordatario, ma si registra, al contempo, la permanenza dell'intestazione della medesima partecipazione, con tutti i diritti alla stessa connessi, in capo al relativo titolare (doc. 1 attrice, visura aggiornata al 15/04/24): onde la predetta iscrizione non ha assunto alcuna valenza di notifica di una cessione di credito al debitore ceduto rilevante al fine di rendere la cessione allo stesso opponibile e di consentire al cessionario di esigere l'adempimento in via esclusiva in proprio favore *ex art. 1264 c.c.*;
- nello stesso decreto di omologa del concordato (doc. 2 citazione), inoltre, pur dandosi atto dell'apporto di finanza esterna, proprio il sig. CP\_1 è stato autorizzato – *rectius*, "sollecitato" – a mezzo del Liquidatore, a dichiarare il recesso dalla Par con ciò dandosi implicitamente come presupposta la permanenza, in capo allo stesso conferente di finanza esterna, dei diritti e delle prerogative proprie del socio della Società odierna convenuta;
- ancora, come evincibile dalla lettura del carteggio tra socio e Par (docc. 3, 4 citazione) è il sig. CP\_1 in proprio, pur successivamente all'omologa del concordato, e pur operando menzione dell'avvenuta messa della quota a disposizione della Con ad avere dichiarato il recesso dalla Par con ciò dimostrando



di avere mantenuto la titolarità della partecipazione che intendeva dismettere e, dunque, il credito alla liquidazione allo stesso correlato;

- orbene, posto che l'omologa del concordato, contenente la previsione dell'apporto di finanza esterna, e dunque la ratifica giudiziale della messa a disposizione a favore della procedura concorsuale della somma asseritamente dovuta a titolo di liquidazione della quota del socio recedente, sono entrambe intervenute anteriormente alla dichiarazione di recesso, ne consegue che, qualora il credito fosse effettivamente stato oggetto di trasferimento in favore della <sup>Con</sup> sarebbe stato il suo organo di nomina giudiziale, e non il socio apportatore di finanza e già socio della <sup>Par</sup> a richiedere direttamente, sia in via stragiudiziale, che in via giudiziale, alla convenuta il pagamento della somma in proprio favore - domanda questa, invece, mai formulata, altro essendo, rispetto alla richiesta di adempimento di un credito pecuniario, la mera indicazione di un diverso destinatario materiale del versamento delle somme dovute, pur nella persistente affermazione del medesimo soggetto (il sig. CP\_1 in proprio) quale avente diritto al pagamento: anche nelle conclusioni da ultimo precisate dalla <sup>Con</sup> infatti, è stata reiterata la domanda di condanna al pagamento della liquidazione in favore del sig. CP\_1 con mero versamento del dovuto in favore delle casse del Concordato;
- in effetti, la mera messa a disposizione della somma ricavata dall'esercizio autorizzato (o sollecitato) del recesso e dalla successiva escussione della somma dovuta a titolo liquidatorio quale apporto di finanza esterna alla procedura concordataria, nel cui ambito tale somma potrà essere impiegata per il pagamento dei creditori secondo il piano concordatario, non configura alcun trasferimento di credito del sig. CP\_1 nei confronti della <sup>Par</sup> a titolo di liquidazione della quota, né tantomeno determina l'insorgenza di un diritto della <sup>Con</sup> in concordato a ottenere la somma dovuta al socio direttamente dalla <sup>Par</sup> ma dà luogo, semmai, a un diritto di credito della <sup>Con</sup> in concordato a ottenere la disponibilità del predetto importo dal suo socio accomandatario, in forza dell'avvenuto impegno assunto con la procedura all'apporto di finanza esterna, una volta che questi l'abbia riscosso dal suo preteso debitore (la <sup>Par</sup>; senonché, un siffatto diritto, a ben vedere, sostanzia l'oggetto di un rapporto creditorio esterno a quello oggetto del giudizio, siccome mai inserito nel *thema decidendum* dalle parti;
- in altri termini, dunque, nella complessiva vicenda in esame, non si determina alcuna successione dal lato attivo nella titolarità di un medesimo credito, ma permane una duplicità di rapporti creditorii:
  - ✓ quello tra Società in concordato e il socio apportatore di finanza esterna, nel cui ambito il socio accomandatario ha assunto un impegno a esercitare il recesso e riscuotere la liquidazione dalla <sup>Par</sup> da un lato,
  - ✓ e quello tra socio della <sup>Par</sup> recedente e Società da cui recede, unico rapporto che, a ben vedere, ha costituito il titolo posto a fondamento della domanda attorea, dall'altro;
- e proprio la stessa formulazione delle domande di accertamento del recesso e di condanna, con indicazione del sig. CP\_1 quale destinatario giuridico e titolare del diritto sostanziale, e mera indicazione delle casse del concordato della <sup>Con</sup> quale

mero destinatario materiale ultimo del versamento della somma comunque asseritamente spettante al sig. *CP\_1* vale, invero, a corroborare la conclusione per cui, in conseguenza del recesso e in forza dell'avvenuto apporto di finanza al concordato, non si è verificata alcuna cessione, in capo alla procedura, del credito alla liquidazione originato dall'esercizio del diritto di recesso.

Ora, se è pur vero che il socio accomandatario della *Con* risponde, al pari del socio della *Con* illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali, è d'altro canto da osservarsi che *Con* e singolo socio rimangono soggetti distinti e che, nell'ipotesi di specie, soltanto la *Con* e non anche il socio, ha originariamente intrapreso la causa nei confronti della *Par* di appartenenza del suo socio, dichiaratamente esercitando diritti di spettanza di tale diversa persona fisica; sennonché:

- nessuna norma consente di scindere il diritto sostanziale di recesso, evidentemente rimasto in capo al socio, dalla legittimazione a dedurre in giudizio tale diritto di recesso;
- né, tantomeno, alcuna norma consente, in caso di apporto di finanza esterna, alla società in concordato che ne è beneficiaria, di divenire legittimata straordinaria/sostituta processuale del finanziatore nelle cause in cui quest'ultimo sarebbe parte;
- a ben vedere, anzi, posto che, nell'ipotesi di specie, l'apportatore di finanza esterna coincide con il socio accomandatario, deve rammentarsi come, nel concordato, a differenza che nella liquidazione giudiziale, l'imprenditore rimanga titolare e legittimato alle azioni in cui è parte la società, salva autorizzazione e vigilanza dell'organo di nomina giudiziale, e conservi altresì l'amministrazione dei beni (art. 94 CCIA).

L'unico possibile inquadramento giuridico della vicenda processuale in esame astrattamente legittimante la *Con* in concordato ad agire in nome proprio, ma per riscuotere il credito del proprio socio accomandatario impegnatosi nei suoi confronti all'apporto di finanza esterna, potrebbe, a tutto volere concedere, essere rinvenuto in un'iniziativa assunta in via di surroga ai sensi dell'art. 2900 c.c.; ipotesi in cui, peraltro, sussisterebbe il litisconsorzio necessario con il soggetto inerte cui il creditore si è surrogato. Di qui la rimessione sul ruolo operata dal Collegio con prospettazione officiosa di un duplice ordine di alternative tra:

- il difetto di legittimazione attiva della *Con* che ha agito in nome proprio, ma per un diritto che la stessa riconosce come altrui e che chiede di riconoscere in capo al reale titolare, ferma soltanto la successiva materiale devoluzione nelle sue mani della somma comunque affermata come di spettanza del soggetto originariamente rimasto terzo rispetto al giudizio;
- la ricorrenza di un'iniziativa giudiziale intrapresa dall'attrice in via surrogatoria, quale creditore in forza di apporto di finanza esterna oltretutto opponibile alla *Par* in quanto trascritto nel RI; ipotesi imponente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'effettivo soggetto riconosciuto come titolare attivo della pretesa

sostanziale azionata - come poi, in effetti, avvenuto mediante la spontanea costituzione in giudizio del sig. CP\_I in proprio con atto di intervento volontario.

Inconferenti rispetto al tema oggetto della questione, nonché inidonei a fornire una giustificazione giuridicamente apprezzabile all'aporia rilevata appaiono, del resto, i richiami operati da parte attrice:

- alla figura codicistica del pagamento a creditore apparente di cui all'art 1188 c.c.:
  - ✓ anzitutto, invero, nell'ipotesi in esame, non sussiste alcuna divergenza tra apparenza e sostanza in ordine alla titolarità del credito, avendo la stessa parte auto-indicatasi come destinataria dell'incasso, appunto, ribadito, anche giudizialmente, la spettanza del credito in capo al socio recedente;
  - ✓ inoltre, l'istituto evocato opera sul piano sostanziale, legittimando un eventuale pagamento effettuato a soggetto diverso dal creditore, laddove, invece, la questione *de qua disputatur* verte sul piano processuale, nel cui ambito vige il principio (sancito all'art. 81 c.p.c.) che richiede, onde agire in giudizio, il possesso della legittimazione ad agire, intesa come convergenza tra titolare affermato e destinatario della domanda - legittimazione non ricorrente qualora, come nel caso di specie, si affermi, da un lato, che il socio è titolare del credito alla liquidazione, ma si indichi, dall'altro, quale attore effettivo, un soggetto diverso;
- all'istituto della delegazione di pagamento:
  - ✓ ai sensi degli artt. 1268, ss. c.c., infatti, con la delegazione è il debitore che delega un terzo al pagamento di un creditore (*delegatio solvendi*) o all'assunzione dell'obbligazione (*delegatio debendi*), in modo tale da renderlo anch'esso debitore del comune creditore unitamente al debitore principale (delegazione cumulativa), o in sostituzione di questo (delegazione liberatoria);
  - ✓ nella fattispecie in esame, invece, in sede stragiudiziale (doc. 4 citazione), è l'asserito creditore a indicare al preteso debitore un destinatario di pagamento diverso da se stesso ma con persistente indicazione della persona fisica socio quale titolare del credito verso la società; e anche nella successiva sede giudiziale, è il diverso destinatario del pagamento a esercitare il diritto del creditore, rimasto terzo rispetto al giudizio (sino al suo intervento), chiedendo la condanna del preteso debitore al pagamento in suo favore, ma con destinazione delle somme a sé.

Peraltro, all'indomani dell'avvenuta rimessione in istruttoria della causa, la questione, nei termini in cui è stata oggetto di rilievo d'ufficio, necessita di essere riesaminata, in considerazione della costituzione in giudizio del sig. CP\_I in proprio, condotta di cui deve essere valutata la portata giuridica, e che necessita un inquadramento da innestare nella disamina in ordine alla ricorrenza di un'ipotesi di difetto di legittimazione attiva o di legittimo esercizio dell'azione surrogatoria da parte della <sup>Con</sup>

- qualora, infatti, la vicenda in esame dovesse essere inquadrata in un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra il creditore agente in surroga, il *debitor debitoris* e il debitore surrogato, detta costituzione assumerebbe un'efficacia sanante rispetto all'originario contraddittorio incompleto ai sensi dell'art. 102 c.p.c. e dovrebbe ritenersi senz'altro ammissibile a prescindere da ogni ulteriore indagine su tempistiche e titolo dell'intervento;
- ma d'altro canto, quand'anche dovesse escludersi la ricorrenza degli elementi costitutivi dell'azione surrogatoria, detto intervento risulterebbe comunque rituale e legittimo, atteso che:
  - ✓ anzitutto, rammentato che l'oggetto del decidere si esaurisce nell'accertamento dell'*an* del diritto al recesso, nonché dell'*an* e del *quantum* del diritto di credito alla liquidazione della quota, ben può e deve ritenersi titolato a intervenire nel processo il soggetto che risulta quale asserito titolare di tale diritto già nella prospettazione originaria della <sup>Con</sup> attrice;
  - ✓ invero, posto che l'interventore ha chiesto accertare il suo legittimo recesso, nonché condannare la società convenuta al pagamento della liquidazione della quota in suo favore, con destinazione materiale del pagamento alla procedura a disposizione della quale tale somma è stata posta dal suo asserito titolare, in forza dell'apporto di finanza esterna approvato con decreto di omologa del concordato, detto intervento potrebbe essere qualificato non già ai sensi di un'integrazione del contraddittorio da parte del litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c., quanto, piuttosto, ai sensi dell'art. 105, comma 1 c.p.c., quale intervento principale, o litisconsortile, avendo l'interventore asserito la titolarità in capo a sé del diritto che la <sup>Con</sup> aveva già affermato essere spettante al medesimo sig. *CP\_I* e limitandosi egli a fare proprie, spiegandole a sua volta in proprio favore, le domande già avanzate in suo favore dalla <sup>Con</sup> che chiedeva la condanna in suo favore soltanto con destinazione a sé del materiale versamento della somma dovuta - onde l'impossibilità di configurare tale intervento quale adesivo dipendente, come invece prospettato da parte convenuta, atteso che *ab origine* il diritto di cui si controverte è proprio quello di cui il terzo intervenuto è affermato titolare, e che, pertanto, il terzo interviene per fare valere un diritto proprio e non già per sostenere le ragioni altrui;
  - ✓ l'ingresso del terzo in giudizio, inoltre, risulta tempestivo rispetto al termine temporale posto dall'art. 268 c.p.c., nel nuovo rito introdotto dalla Riforma Cartabia individuato nel momento in cui "*il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione*", irrilevanti essendo, nella peculiare fattispecie che qui occupa, tanto la circostanza della posteriorità dell'atto di intervento rispetto alla prima udienza celebrata per la rimessione al Collegio in data 29/04/25, quanto l'individuazione del significato della novellata disposizione codicistica, e in particolare se la stessa sia da intendersi, in adesione alla pressoché unanime giurisprudenza del SC, e soprattutto in base al chiaro disposto del previgente Codice di rito, come esteso sino non alla mera fissazione di tale udienza da parte del GI, bensì all'effettiva celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni avanti al GI con successiva rimessione al Collegio per la decisione

(*ex multis*, Cass. n. 11681/14 nonché lo stesso precedente di Cass. n. 4943/18 evocato da parte convenuta, anch'esso riferito alla normativa *ratione temporis* vigente *ante* riforma):

- i. a ben vedere, infatti, la rimessione della causa sul ruolo successivamente intervenuta da parte del Collegio per consentire alle parti di prendere posizione sulla questione rilevata d'ufficio ha comportato la regressione del giudizio alla fase istruttoria, antecedente quella della precisazione delle conclusioni, con conseguente reintegrazione delle parti nei poteri e nelle facoltà loro spettanti in tale fase processuale (Cfr., *ex multis*, Cass. n. 5215/07: "*l'ordinanza collegiale che, per qualsiasi ragione, rimette la causa dinanzi all'istruttore determina la riapertura della fase istruttoria nella quale, essendo restituiti al giudice istruttore tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa (art. 280 cod. proc. civ.), anche le parti debbono essere necessariamente investite, senza limitazioni di sorta, di tutte le facoltà che esse possono normalmente esercitare in tale fase (Cass. 28 ottobre 1995 n. 11272), tra cui anche la precisazione di nuove conclusioni (Cass. 6 marzo 1970 n. 583),*"; e cfr. proprio il precedente di legittimità di Cass. n. 18563/11, evocato dalla stessa parte convenuta a sostegno della tesi opposta, in cui, contrariamente a quanto sostenuto dall'eccipiente, è stato invece ritenuto tempestivo rispetto al termine di cui all'art. 268 c.p.c. l'intervento effettuato successivamente alla rimessione in istruttoria avanti al GOA seguita, a sua volta, a una prima precisazione delle conclusioni con rimessione al Collegio per la decisione, secondo l'*iter* di cui all'art. 13 L. n. 276/97);
  - ii. ebbene, l'atto di intervento, datato 09/07/25, si colloca in un momento antecedente tanto a quello della fissazione (ordinanza del 28/10/25), quanto a quello della celebrazione dell'ultima e definitiva udienza di rimessione della causa al Collegio per la decisione (udienza del 09/12/25);
- ✓ rituale risulta, inoltre, la proposizione della domanda (oltretutto pedissequamente ripropositiva di quella già proposta dalla *Parte\_3* e, pertanto, non necessitante nuova presa di posizione della parte convenuta sul punto) da parte dell'interventore, dacché, come noto, in tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione, per il terzo interveniente, della facoltà di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, ma non anche su quello assertivo (*ex multis*, Cass. n. 12463/23; n. 31939/19), ferma la permanenza in favore delle controparti del diritto di difendersi anche con nuove attività di allegazione di fatti (Cass. n. 3238/24): diversamente opinando, infatti, ossia qualora l'interventore non potesse spiegare alcuna domanda, verrebbe a essere destituita di significato la stessa facoltà di intervento, sostanzandosi esso, per gli interventori autonomi, proprio nella proposizione di un'autonoma domanda (*ex multis*, Cass. n. 25798/15);

- vieppiù, un siffatto intervento, quand'anche inquadrato ai sensi dell'art. 105, comma 1 c.p.c., risulterebbe dotato di efficacia sanante rispetto al rapporto processuale come *ab origine* instaurato, in quanto:
  - ✓ già in base alla prospettazione contenuta nell'atto introduttivo, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, l'attrice originaria, a ben vedere, risulta porsi alla stregua di un mero *adiectus solutionis causa*, privo della titolarità di alcun diritto direttamente nei confronti della <sup>Par</sup> convenuta: manca, infatti, nell'atto di citazione alcuna asserzione della sussistenza di un rapporto diretto tra la <sup>Con</sup> e la <sup>Par</sup> né, tantomeno, l'esistenza effettiva di un siffatto rapporto potrebbe essere oggetto di un'indagine officiosa, pena altrimenti la violazione del divieto di compiere accertamenti *ultra petita partium* (art. 112 c.p.c.);
  - ✓ orbene, tanto basta, come già osservato, a ritenere insussistente la condizione dell'azione costituita dalla *legitimatio ad causam* in capo a parte attrice, nell'accezione, da ultimo fornita dal <sup>Co</sup> (Cass. SSUU n. 2951/16), di convergenza l'affermazione del soggetto titolare dal lato attivo del rapporto sostanziale contenuta nella domanda attorea e l'individuazione, nella stessa domanda, della persona intestataria dell'iniziativa giudiziale, tale per cui "*la legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore*";
  - ✓ peraltro, *re melius perpensa*, osta alla configurabilità nel caso concreto di un'ipotesi di sostituzione processuale, legittimante la <sup>Parte\_3</sup> a esercitare *nomine proprio* un diritto altrui in via straordinaria in deroga alla regola generale di cui all'art. 81 c.p.c., l'impossibilità di rinvenire, nell'iniziativa attorea, un'azione giudiziale esercitata in via di surroga, in base a un plurimo ordine di ragioni:
    - i. come noto, l'azione surrogatoria, consentendo al creditore di prevenire e neutralizzare gli effetti negativi che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore, il quale ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, conferisce al creditore stesso la legittimazione all'esercizio di un diritto altrui, e ha pertanto carattere necessariamente eccezionale, potendo essere proposta soltanto nei casi e alle condizioni previsti dalla legge, da ritenersi di stretta interpretazione, siccome derogatorie rispetto alla regola della legittimazione ad agire;
    - ii. tra tali condizioni rientra, anzitutto, quella per cui i diritti e le azioni che il creditore esercita in sostituzione, oltre ad avere contenuto patrimoniale, non costituiscano diritti e azioni a necessario esercizio personale del relativo titolare, dovendosi ritenere escluso l'esercizio del potere surrogatorio per i diritti connessi con una qualità del relativo titolare; sennonché, nel novero di siffatti diritti deve ritenersi ricompreso, per opinione ormai consolidata, anche il diritto di recesso da una società di capitali, in quanto prerogativa strettamente personale inerente al socio (cfr., sul punto, Cass. n. 10144/02, espressiva di un principio che, sebbene elaborato con riguardo a una Spa, deve ritenersi *a fortiori* valido in relazione al recesso del socio da una Srl, in

- cui risulta, anzi, maggiormente accentuato l'aspetto personale della partecipazione);
- iii. ancora, un presupposto imprescindibile della legittimazione del creditore ad agire in surroga è costituito dall'inerzia del debitore nella coltivazione e nell'esercizio dei propri diritti e azioni: donde, qualora il debitore non sia (o non sia più) inerte, per avere egli posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a fare ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi il creditore (Cass. n. 34940/22); sennonché, nell'ipotesi di specie, nessun indice di inerzia del titolare del diritto può evincersi né dalla narrazione in fatto operata dalla parte attrice nell'atto introduttivo, a sostegno della propria iniziativa giudiziale, né tantomeno dalle produzioni documentali in atti, ove, anzi, emerge l'avvenuta pronta attivazione del socio, con l'avallo espresso della procedura, rispetto all'esercizio del diritto di recesso e all'escussione del correlato credito alla liquidazione della quota dismessa (cfr. i più volte menzionati docc. 3 e 4 citazione);
- ✓ pertanto, ferma l'ammissibilità della domanda proposta da parte del sig. *CP\_I* con intervento autonomo, la domanda originaria proposta dalla *Con* deve invece essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione ad agire, nella parte in cui ha per oggetto la richiesta di accertamento della legittimità dell'esercizio del recesso e di condanna alla liquidazione in favore del sig. *CP\_I*
  - ✓ né può, d'altro canto, detta domanda originaria ritenersi ritualmente proposta nella parte in cui ha per oggetto la successiva richiesta di destinazione a sé del versamento della somma dovuta in favore del sig. *CP\_I* a titolo di liquidazione: ciò in quanto l'affermarsi destinatario di un mero atto materiale, quale deve essere inteso il versamento di somme che si riconosce dovuto a titolo di credito da liquidazione in favore di un terzo, non costituisce un titolo giuridico legittimante a stare in giudizio quale attore, né denota la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante ad agire spiegando domanda autonoma; né, tantomeno, la mera richiesta di destinazione materiale di una somma oggetto di condanna di pagamento in favore di un terzo configura una domanda avente contenuto di accertamento, di condanna o costitutivo, risolvendosi nella mera richiesta di compimento di un *facere* materiale avente, a ben vedere, la sua naturale sede non già nell'ambito del processo di cognizione teso a ottenere la condanna a quel pagamento, quanto, piuttosto nella successiva fase di esecuzione – spontanea o forzata - della pronuncia di condanna;
  - ✓ del resto, come noto, la legittimazione ad agire, rappresentando una condizione dell'azione insuscettibile di limitazioni temporali, non deve necessariamente sussistere al momento dell'introduzione del giudizio, ma può sopravvenire in corso di causa, ben potendo il procedimento proseguire, anche nella sua assenza originaria, sino alla decisione, purché essa venga a esistenza al momento della sentenza, atteso che la relativa sopravvenienza vale a rendere proponibile l'azione *ab origine*, indipendentemente dal momento in cui detta condizione si verifichi (Cass. n. 26769/14; Cass. n. 8584/22): donde, pur essendo il rapporto

processuale stato incardinato da un soggetto privo della legittimazione ad agire, l'intervento prima della sentenza, con proposizione delle domande già proposte dall'attore non legittimato, da parte del soggetto a tali domande effettivamente legittimato, vale nondimeno a instaurare un nuovo rapporto processuale, stavolta tra le effettive asserite parti del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e a scongiurare, così, la declaratoria di inammissibilità della domanda giudiziale per difetto di legittimazione attiva;

- ✓ a tutto volere concedere, la presenza in giudizio della <sup>Con</sup> potrebbe essere ritenuta ammissibile soltanto nei limiti della sua astratta legittimazione a proporre un intervento adesivo dipendente o *ad adiuvandum* rispetto alla domanda proposta dal sig. CP\_I quale unico legittimato attivo, non essendo a ben vedere la stessa, in base alla prospettazione in atti, asserita titolare di un diritto relativo all'oggetto, né avendo, soprattutto, essa avanzato alcuna domanda di accertamento del proprio diritto dipendente dal titolo dedotto in giudizio (onde l'applicabilità al caso di specie del principio per cui *"in tema di intervento volontario laddove l'interventore, pur essendo (asseritamente) titolare di un proprio autonomo diritto, lo faccia valere, non in via autonoma - ossia sollecitando una pronuncia che abbia ad oggetto quel diritto e che sia emessa nei suoi confronti - bensì quale interesse che lo legittima a sostenere le ragioni di una delle parti, va qualificato come adesivo dipendente"*: Cass. n. 22972/22), ma avendo, del resto, la stessa un interesse giuridicamente apprezzabile al conseguimento, da parte del sig. CP\_I della liquidazione della quota a seguito di recesso;
- ✓ ciò comporta, *inter alia*, l'irrelevanza di ogni indagine in ordine all'opponibilità, o meno, alla <sup>Con</sup> terza rispetto al contratto sociale costitutivo della <sup>Par</sup> della clausola compromissoria statutaria sulla scorta della quale la parte convenuta ha proposto l'eccezione di arbitrato (su cui, cfr. *infra*, § 2): posto, infatti, che i poteri dell'intervenuto devono necessariamente circoscriversi all'espletamento di attività accessoria e subordinata a quella della parte adiuvata e alla possibilità di sviluppare eccezioni e deduzioni unicamente nell'ambito di quelle proposte dalla parte (*ex multis*, Cass. n. 5992/12; n. 24370/06), ne conseguono l'insussistenza di un cumulo di domande autonome e connesse facenti capo a due distinti attori, unica essendo la causa pendente, e dunque l'inoperatività, nel caso in esame, del disposto di cui all'art. 819-ter c.p.c., operante, invece, per la diversa ipotesi di pluralità di cause cumulate alcune delle quali soltanto coperte dalla clausola compromissoria;
- ✓ fermo, peraltro, restando che la qualificazione della posizione della <sup>Con</sup> alla stregua di terzo intervenuto *ad adiuvandum*, se da un lato vale a renderla immune da una pronuncia di estromissione dal giudizio, non vale, d'altro canto, a esimere il collegio dalla pronuncia di inammissibilità della domanda originaria dalla stessa formulata, rispetto alla cui proposizione la stessa parte rimane carente di legittimazione attiva.

## 2. Sulla *exceptio rei compromissae*



L'*exceptio rei compromissae* sollevata sin dalla comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata dalla Società convenuta, e dunque tempestiva, siccome intervenuta nel termine di cui all'art. 819-ter c.p.c., è fondata e meritevole di accoglimento, dovendosi, per l'effetto, pronunciare l'improcedibilità del presente giudizio in ragione dell'appartenenza della controversia alla sfera di competenza dell'organo collegiale arbitrale, per i motivi di seguito esposti.

## **2.1. Sulla natura e sull'interpretazione della clausola compromissoria statutaria**

L'art. 37 dello Statuto di Parte\_I così recita: "37.1 *Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale composto da tre membri nominato dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la società il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.*

*37.2. Il collegio arbitrale dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.*

*37.3. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.*

*37.4. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.*

*37.5. Sono soggette alla disciplina sopra previste anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.*

*37.6. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n° 5.*

*37.7. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9. Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie."*

Preliminarmente, essendo sorta controversia sul punto, occorre procedere alla qualificazione della natura dell'arbitrato cui le parti hanno inteso concordemente devolvere la cognizione delle controversie *inter se* previste dalla clausola, dacché dalla risoluzione della predetta questione dipenderà la natura della pronuncia da emettere in caso di accoglimento della proposta *exceptio rei compromissae*: come noto, infatti, mentre l'eccezione di compromesso riferita a una clausola di arbitrato rituale attiene alla competenza, in quanto all'attività degli arbitri rituali deve essere riconosciuta natura giurisdizionale e sostitutiva del giudice ordinario, alla stregua della disciplina introdotta nell'ordinamento dal D. Lgs. n. 40/06 (*ex multis*, Cass. SSUU n. 24153/13; n. 23418/20), per contro, l'eccezione con cui si deduca l'esistenza (o si discuta dell'ampiezza, o della validità, o dell'interpretazione) di una clausola di arbitrato

irrituale vale quale contestazione della proponibilità della domanda e si connota alla stregua di una questione preliminare attinente al merito da definirsi, in caso di accoglimento, con sentenza di rigetto, in quanto le parti, nella stipula del compromesso, hanno di fatto optato per la rinuncia alla tutela giurisdizionale in vista di una risoluzione con pronuncia arbitrale avente natura negoziale, talché il compromesso si configura come patto di rinuncia alla giurisdizione dello Stato, con conseguente inapplicabilità delle norme dettate per l'arbitrato rituale, ivi compreso l'art. 819-ter c.p.c. (*ex multis*, Cass. n. 1150/13; n. 26696/20).

Orbene, in base all'orientamento ormai invalso, posto che tanto l'arbitrato rituale quanto quello irrituale presentano natura privata, la differenza tra l'uno e l'altro tipo di procedimento arbitrale non può imperniarsi sul rilievo per cui, soltanto con il primo, le parti, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, avrebbero demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, rinunciando all'azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato in favore di una soluzione sul piano privatistico della questione (SSUU n. 527/00 e n. 1251/00): invero, il *discrimen* tra le due figure consiste, piuttosto, nel fatto che nell'arbitrato rituale le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 325 c.p.c. con le regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie esclusivamente attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla spendita della loro stessa autonomia, impegnandosi a considerare la decisione arbitrale alla stregua di un'espressione della loro volontà (Cass. n. 6140/24; n. 21059/29; n. 7198/19).

Ciò posto, al fine dell'individuazione della natura dell'arbitrato, occorre anzitutto procedere a interpretare la volontà delle parti espressa nella clausola compromissoria, operazione da condurre facendo applicazione dei canoni ermeneutici contrattuali ricavabili dagli artt. 1362, ss. c.c. come letti dalla prevalente giurisprudenza e, dunque, operando riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti e al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto (Cass. n. 11313/18; Cass. n. 3933/08); fermi, peraltro, restando:

- il principio generale per cui il significato letterale, ove chiaro e inequivocabile, prevale su ogni altro criterio, consentito essendo fare riferimento al comportamento complessivo delle parti in via sussidiaria soltanto ove i risultati dell'interpretazione letterale e logico-sistematica non risultino in sé appaganti;
- nonché il principio specifico invalso in tema di interpretazione della clausola arbitrale, per cui soltanto in caso di ambiguità del dato letterale, oltre a doversi fare ricorso agli altri criteri ermeneutici, soccorre il principio generale del *favor* per l'arbitrato rituale – laddove, per contro, qualora la considerazione del dato testuale espresso nella clausola offra, in se stessa, adeguato fondamento ermeneutico allo scioglimento dell'alternativa, non è necessario fare ricorso al criterio meramente sussidiario del *favor* per la ritualità, difettando il permanere di una situazione di incertezza in ordine alla natura dell'arbitrato (Cass. n. 6140/24).

Venendo, dunque, alla disamina della clausola *de qua*, ritiene il Collegio che nessun dubbio possa sussistere in ordine alla scelta espressa dai contraenti, risultando già il tenore letterale della clausola chiaro e univoco nel delineare la volontà delle parti di devolvere la risoluzione delle controversie aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale alla determinazione negoziale degli arbitri irrituali, come evincibile da una serie di indici sintomatici rinvenibili nel corpo della disposizione statutaria, quali:

- il riferimento alla decisione “in via irrituale” e “secondo equità”;
- il mancato riferimento a norme di diritto, sia procedurali che sostanziali, e la mancata evocazione nella clausola di specifiche attività procedimentalizzate degli arbitri (Cass. n. 6140/24);
- la devoluzione alla determinazione degli arbitri anche del riparto delle spese;
- la mancata previsione di mezzi di impugnazione e la pattuizione per cui risoluzioni e determinazioni saranno vincolanti e irrevocabili tra le parti, al pari del negozio concluso *inter se* e, quindi, quale espressione e promanazione della propria personale volontà negoziale: aspetto, questo, ritenuto condivisibilmente dirimente dal SC per cui, in aggiunta, *“In senso contrario, non assume rilievo il riferimento al giudizio e all'attività del giudicare, che, nel quadro della programmata risoluzione di una controversia, comunque esprime l'attività valutativa che si colloca a monte delle determinazioni da assumere e che non incide sulla dimensione effettuale di queste ultime, ossia sulla portata negoziale della soluzione divisata”* (Cass. n. 24558/15);
- l'impiego, vieppiù, dei termini “determinazione” e “risoluzione”, con riguardo alla decisione del collegio arbitrale, in luogo della terminologia afferente al campo semantico del “giudicare” - indice, comunque, da ritenersi, in base all'orientamento testé segnalato, come recessivo rispetto alla considerazione della concorde volontà sulla portata effettuale della decisione arbitrale.

Donde, al cospetto di una siffatta inequivocità dell'espressione del volere concorde delle parti, non può ritenersi residuare alcun dubbio ermeneutico da sciogliere mediante applicazione dei criteri interpretativi sussidiari a quello letterale e, in particolare, del già menzionato principio del *favor* per l'arbitrato rituale e dell'eccezionalità della deroga alla regola per cui il lodo spiega efficacia di sentenza giudiziaria (sancito, per es., da Cass. n. 6909/15; e n. 21059/19); e di qui, ancora, l'inconferenza del precedente di legittimità evocato da parte convenuta (Cass. n. 13884/24), nel quale il SC, con riguardo al caso specifico al suo esame, ha escluso la natura irrituale dell'arbitrato nonostante la dicitura in tale senso della clausola compromissoria: ipotesi, invero, connotata da notevoli differenze rispetto al caso qui in esame, dal momento che la clausola all'esame del SC, letta anche alla luce della condotta *in executivis* tenuta dalle parti e dall'arbitro, presentava numerosi profili di ambiguità, tra cui l'espressa previsione per cui l'arbitro avrebbe deciso “secondo diritto”, laddove, invece, nell'ipotesi che qui occupa, la clausola si presenta univoca nel suo contenuto e nessun ulteriore elemento ermeneutico può essere tratto dalla condotta delle parti o dell'arbitro, atteso che della stessa clausola non è stata ancora fatta applicazione in concreto.

L'interpretazione della clausola compromissoria la cui applicazione è invocata da parte convenuta in termini di clausola di arbitrato irrituale, del resto, impone di ritenere non corretta la formulazione, da parte della stessa Società, dell'*exceptio rei compromissae* in termini di eccezione di incompetenza, attenendo, invece, come già osservato, le questioni afferenti all'arbitrato irrituale al diverso piano del merito; ciò posto, nondimeno:

- il rilievo di tale inesatta qualificazione giuridica dell'eccezione, lungi dal potere costituire causa di rigetto o di declaratoria di inammissibilità dell'eccezione, si limiterà a innescare il potere-dovere di riqualificazione giudiziale della questione preventivamente alla relativa disamina, dacché l'eccezione è stata comunque ritualmente proposta nei termini di legge e con il corretto contenuto, costituito dall'espressa manifestazione dell'intenzione dell'eccipiente di ottenere che la causa sia decisa dagli arbitri, ossia con dichiarazione della volontà di avvalersi della clausola arbitrale (in questo senso anche Tribunale di Milano, Sez. Imprese, Sent. n. 5067/21 del 14/06/21, e la pronuncia del medesimo ufficio n. 1088/24, citata dalla stessa parte attrice, ancorché ad altri fini, e su cui, ancora, cfr. *infra*, § 3);
- del resto, come già osservato (cfr., *supra*, §1) il disposto dell'art. 80-*bis* disp att. c.p.c. consente la rimessione al Collegio della causa a norma dell'art. 187, comma 3 c.p.c. tanto per questioni pregiudiziali di rito, quanto per questioni preliminari di merito ritenute astrattamente idonee a definire il giudizio: talché, in ultima analisi, nulla osta, in ipotesi di ritenuta fondatezza dell'eccezione, all'emissione di una pronuncia definitiva del giudizio nel merito;
- in ultima analisi, invero, l'effetto della riqualificazione in termini di eccezione preliminare di merito, anziché in eccezione pregiudiziale di rito, risiede esclusivamente nella forma del provvedimento definitivo, che non sarà quella dell'ordinanza declaratoria di incompetenza, ma quella della sentenza dichiarativa di improcedibilità.

## **2.1. Sull'eccezione di nullità della clausola compromissoria statutaria di arbitrato irrituale**

Appurata, dunque, la natura irrituale dell'arbitrato previsto dalla clausola statutaria, deve, peraltro, essere disattesa l'eccezione di nullità sollevata da parte attrice sulla scorta di una prospettata incompatibilità contenutistica della disciplina dell'arbitrato societario di cui agli artt. 35/25 D. Lgs. n. 5/03, confluiti negli artt. 838-*bis*/838-*quinq*ues c.p.c. per effetto del D.Lgs. n. 149/22, mod. da L. n. 197/22, applicabile alle clausole compromissorie statutarie e altresì richiamata in via residuale dalla clausola di chiusura contenuta nel citato art. 37 Statuto, con l'istituto dell'arbitrato irrituale.

Non risulta chiarito da parte attrice, invero, il motivo per cui l'eventuale inconciliabilità della succitata disciplina normativa con l'arbitrato irrituale comporterebbe l'inammissibilità dell'arbitrato irrituale da clausola statutaria, ossia l'incompatibilità della previsione di un arbitrato irrituale con l'inserimento della clausola compromissoria in un atto costitutivo di società, dal momento che:

- anzitutto, anche volendosi ipotizzare l'inapplicabilità *tout court* del complesso normativo di cui agli artt. 34/36 D.Lgs. n. 5/03 all'istituto *de quo*, il *proprium* dell'arbitrato irrituale consiste, appunto, nell'irritualità, ossia nella mancata applicazione, per scelta condivisa delle parti, della disciplina processuale e delle regole di diritto sostanziale codificate;
- inoltre, e soprattutto, posto che l'arbitrato irrituale trae il proprio fondamento nel principio di autonomia negoziale, e atteso che l'autonomia privata costituisce, nel nostro ordinamento, la regola, mentre sono il divieto di farvi ricorso, e dunque i relativi limiti, a richiedere un'inequivoca, espressa e puntuale disposizione normativa, ne consegue che l'ambito di applicazione dell'istituto deve ritenersi coincidente con quello dell'autonomia privata – *id est*, con l'insieme delle situazioni giuridiche disponibili – laddove, invece, sono le specifiche situazioni in cui è fatto divieto di ricorrervi a dovere essere oggetto di puntuali disposizioni normative insuscettibili di interpretazione estensiva, siccome configuranti divieti di natura eccezionale e derogatoria;
- e un siffatto espresso divieto, a ben vedere, non appare rinvenibile nel complesso normativo dettato per l'arbitrato societario né, tantomeno, risulta dallo stesso ricavabile:
  - ✓ è pur vero, infatti, che il disposto dell'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 (oggi art. 838-*quater* c.p.c.: *“anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, terzo comma, quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari”*), nella parte in cui impone la decisione secondo diritto e l'impugnabilità del lodo per errore di diritto *ex art. 829, comma 2 c.p.c.*, appare ontologicamente incompatibile con l'arbitrato irrituale;
  - ✓ d'altro canto, proprio la contemplazione, in tale norma, della possibilità di clausole che prevedano decisioni secondo equità e con lodo non impugnabile induce a ritenere, *a contrario*, che sia in astratto possibile anche il ricorso all'arbitrato irrituale da clausola statutaria, nelle materie compromettibili e nelle controversie non inerenti alla validità di delibere assembleari (cfr., nello stesso senso, la già citata Tribunale di Milano, Sez. Imprese, Sent. n. 5067/21 del 14/06/21: *“Né, contrariamente a quanto sostengono gli attori, l'interazione con la previsione dell'art. 36 del d. lgs. 2003 n. 5 che in materia di arbitrato societario impone agli arbitri irrituali la decisione secondo diritto anche se la clausola compromissoria li autorizzi a decidere secondo equità ove l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari, può valere a trasformare l'originaria determinazione delle parti contraenti per la risoluzione negoziale della controversia attraverso l'arbitrato irrituale in una pattuizione determinante la devoluzione della causa al giudizio privato sostitutivo della giurisdizione statale, costituito dall'arbitrato rituale.”...*” Nessun dubbio può sussistere sull'applicabilità alla presente controversia della clausola di arbitrato irrituale contenuta all'art. 33 dello statuto sociale, condivisa anche

dalla difesa degli attori che ha aderito all'eccezione sollevata dalla società convenuta"; ancora, Tribunale di Roma, Sez. Imprese, Sent. 13/09/23: "*L'art. 36 del d.lgs. n. 5/2003 non vieta in via generale la compromettibilità in arbitrato irrituale delle controversie in materia societaria, né la loro decisione secondo equità da parte degli arbitri, ma pone un limite alla decisione equitativa nel caso in cui gli arbitri abbiano conosciuto questioni non compromettibili in arbitrato e quelle afferenti alla validità delle delibere assembleari*";

- ✓ il limite normativo di cui al citato art. 36 (oggi ribadito dall'art. 838-*quater* c.p.c.), infatti, è stato circoscritto alle sole controversie inerenti a questioni non compromettibili e alla validità di delibere assembleari – questioni, tuttavia, esulanti dall'odierno *thema decidendum*;
- ✓ laddove, per contro, altre disposizioni del medesimo sistema normativo – ad esempio quella disciplinante l'oggetto e gli effetti di clausole compromissorie statutarie (art. 34 D.Lgs. n. 5/03, oggi art. 838-*bis* c.p.c.), oppure le regole procedurali di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 5/03, oggi art. 838-*ter* c.p.c. – risultano in linea di principio compatibili con l'arbitrato irrituale;
- ✓ e siffatta compatibilità, ben lungi dal risultare attenuata con la trasmigrazione della disciplina dell'arbitrato societario dalla normativa speciale *ad hoc* alla sede codicistica, appare, anzi, rafforzata dalle modifiche introdotte dalla novella del 2022, specie ove si consideri l'intervenuta espunzione, nel passaggio dal precedente art. 35 D. Lgs. n. 5/03 all'art. 838-*ter* c.p.c., della previsione del comma 3 per cui il lodo era sempre impugnabile: il che vale, anzitutto, a confermare la possibile esistenza di lodi definitivi di arbitrati statutari non impugnabili (tra cui si annoverano, *in primis*, quelli in cui esitano gli arbitrati irrituali), nonché, e soprattutto, a determinare il venire meno di una norma di per sé potenzialmente incompatibile con la compromettibilità in arbitrato irrituale (e altresì, in effetti, scarsamente conciliabile con la successiva previsione dell'art. 36, oggi art. 838-*quater* c.p.c., che invece si fonda proprio sul contrario presupposto dell'emettibilità di lodi non impugnabili all'esito di arbitrati societari);
- di talché, è ben possibile concludere che la disciplina normativa dell'arbitrato societario, nella quale è espressamente previsto l'inserimento della clausola compromissoria nell'atto costitutivo, contempla, o comunque non esclude, la possibilità della previsione di un arbitrato irrituale;
- nel senso dell'insussistenza, in linea di principio, di alcuna incompatibilità tra l'arbitrato irrituale e la clausola compromissoria statutaria si è, oltretutto, in più occasioni espresso anche il SC: il riferimento corre, ad esempio, al filone di pronunce di legittimità a tenore del quale "*La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell'art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla anche ove si tratti di arbitrato irrituale*" (Cass. n. 3665/14; n. 15841/15), implicitamente confermativo dell'ammissibilità in via astratta dell'arbitrato irrituale, fermo il rispetto della disposizione ivi citata (rispetto, nella vicenda in esame, ricorrente, attesa la

previsione espressa, nella surrichiamata clausola compromissoria statutaria, della nomina eterodeterminata del collegio arbitrale); oppure, ancora, allo stesso precedente di legittimità richiamato dalla parte convenuta (Cass. n. 13884/24), il quale ben può ritenersi implicitamente ammissivo dell'arbitrato irrituale da clausola compromissoria statutaria, dacché, diversamente opinando, ove il SC avesse ritenuto ammissibile soltanto l'arbitrato rituale, nessun problema di interpretazione della clausola statutaria si sarebbe posto e, di conseguenza, nessuna necessità di ricercare, in un caso di arbitrato societario, una serie di criteri ermeneutici da cui desumere la natura rituale dell'arbitrato, si sarebbe prospettata.

Quanto, poi, all'ulteriore motivo, addotto a fondamento dell'eccezione di nullità, per cui la sottoposizione a una procedura di composizione amichevole senza regole di rito e senza applicazione di diritto sostanziale finirebbe sostanzialmente per vanificare l'art. 11 Statuto, che nel disciplinare la liquidazione delle partecipazioni sociali prevede, invece, una specifica disciplina procedimentale e regole specifiche di rimborso della quota, osserva il Collegio che:

- ove anche la considerazione di parte attrice risultasse dotata di fondamento, si verterebbe al cospetto di un vizio intrinseco allo Statuto da fare, eventualmente, valere mediante tempestiva impugnazione della relativa delibera approvativa nei termini e nelle modalità in cui tale impugnazione era consentita, e di cui, invece, parte attrice non potrebbe dolersi nella presente sede processuale;
- inoltre, e a ogni buon conto, la previsione pattizia della devoluzione di una questione a un arbitrato irrituale trae origine proprio da una decisione concorde delle parti aderenti alla clausola di abbandonare e disapplicare una disciplina normativa di fonte legale o pattizia di un determinato istituto al cospetto dell'insorgenza di controversie afferenti a determinati e individuati ambiti materiali posti nella loro disponibilità: in altri termini, dunque, l'opzione in favore dell'arbitrato irrituale non configura soltanto il rifiuto concorde della giurisdizione, ma invero altresì la concorde opzione dei paciscenti verso una composizione amichevole delle vertenze *inter se* al di fuori delle regole di diritto sostanziale e procedimentale, di fonte legale così come negoziale, altrimenti applicabili da parte dell'organo giudiziario;
- del resto, nulla osta di principio a che una regola di fonte pattizia e negoziale, qual è quella di cui all'art. 11 dello Statuto in punto di liquidazione della quota sociale, possa essere superata da una regola sempre traente fonte dalla convenzione delle parti, qual è un lodo irrituale, che ha natura contrattuale e trae la sua origine da un accordo nel senso di devolvere al terzo la risoluzione di una questione secondo equità e con valore vincolante *inter partes* ai sensi dell'art. 1372 c.c., anche, eventualmente, con superamento, per una sorta di mutuo dissenso (o, comunque, con precisazione delle modalità di interpretazione e di attuazione) di precedenti regole pattizie *inter se* vigenti;
- né, tantomeno, può ritenersi che la devoluzione agli arbitri della presente controversia determini una surrettizia elusione dell'art. 11 Statuto nella parte in cui

disciplina l'*iter* da seguire in vista dell'ottenimento della stima della quota da rimborsare al socio recedente:

- ✓ il procedimento di affidamento a un perito estimatore, infatti, è esperibile soltanto se e nella misura in cui il dissenso delle parti verta sul mero dato numerico costituito dalla stima della partecipazione, laddove, invece, nel caso di specie, le ragioni del contendere *inter partes* si estendono *amplius*, investendo anche l'*an* del diritto al recesso e l'esistenza di un recesso legittimamente intimato: onde, a tutto volere concedere, le questioni nella presente sede insorte, quando non addirittura ostative all'esperimento del procedimento di volontaria giurisdizione contemplato all'art. 11 Statuto (cfr. Tribunale di Firenze, Sez. Imprese, decreto 27/05/25, NRG 5106/25), avrebbero comunque esulato dal contenuto tipico di tale procedimento o, comunque, ne avrebbero reso *inutiliter datum* il relativo esito, ove non preventivamente risolte in altra sede;
- ✓ del resto, posto che anche il procedimento di delega della valutazione delle quote di partecipazione al perito estimatore si risolve in una sorta di propaggine negoziale integrativa dell'accordo delle parti (cfr. Tribunale di Firenze, Sez. Imprese, Sent. n. 1922/23 del 22/06/23, NRG 8320/19), ben possono, le stesse parti, in nome del già citato principio di cui all'art. 1372 c.c., convenire, con il proprio mutuo dissenso, il superamento di una disciplina pattizia *inter se* da parte di altra disciplina negoziale successiva.

## **2.2. Sull'applicabilità della clausola alla controversia *de qua***

Orbene, la controversia *de qua* deve ritenersi rientrare, *ratione subiecti* e *ratione obiecti*, nell'ambito applicativo della clausola statutaria, in quanto ricompresa tra quelle attinenti ai rapporti tra società e relativi soci (rispetto alle quali la pattuita devoluzione agli arbitri opera senza alcuna ulteriore specificazione di materia, od oggetto, o domande, fermo il limite dell'attinenza della causa a diritti disponibili), nonché attinente a materia rientrante nella sfera della disponibilità delle parti:

- in ordine all'applicabilità della clausola compromissoria anche alla controversia tra società e socio recedente attinente proprio all'esercizio del diritto di recesso e ai diritti allo stesso correlati, infatti, condivisibile risulta, a opinione del Collegio, l'orientamento di legittimità per cui la controversia afferisce ai rapporti sociali, anche allorquando il socio sia receduto dalla società e si tratti di accertare la legittimità di un recesso, sia pure ormai efficace, il quale continua a trovare causa nell'ambito del sodalizio d'impresa, che si è inteso sciogliere limitatamente al singolo rapporto (Cass. n. 10399/18; Cass. n. 15697/19; Cass. n. 11041/24);
- vieppiù, anche l'art. 34, comma 3, D. Lgs. n. 5/03, oggi trasfuso nell'art. 838-bis comma 3 c.p.c., enuncia che “*La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia*”.

Privo di pregio appare l'argomento attoreo per cui:

- posto che, in reazione alle difese di parte convenuta (e in particolare, alla contestazione dell'asserzione attorea in ordine a un preteso stato di attuale inattività della Società, nonché all'eccepta erroneità della quantificazione attorea del valore



della partecipazione del socio receduto), parte attrice avrebbe manifestato l'intenzione di estendere il *thema decidendum*, nella prima memoria integrativa non ancora depositata, all'accertamento dell'inattività della società e a quello dell'attendibilità dei bilanci sociali;

- e atteso che la cognizione di tali domande di accertamento esulerebbe dall'ambito operativo della cognizione arbitrale, in quanto impingente in materie sottratte alla disponibilità delle parti,

dovrebbe, di conseguenza, essere ritenuta *tamquam non esset* la proposta eccezione di compromesso, in ragione dell'inidoneità dell'invocata applicazione della clausola compromissoria alla definizione integrale del merito della vertenza *inter partes*:

- anzitutto, occorre rilevare come la decisione in ordine all'*exceptio rei compromissae* debba essere assunta sulla scorta della considerazione dello stato degli atti esistente al momento della relativa proposizione e/o del rilievo della questione, e non già in base a domande ancora da proporsi in un successivo ed eventuale prosieguo del giudizio, ma non ancora poste:

- ✓ a ben vedere, infatti, nessuna delle domande di accertamento surrichiamate risulta essere stata formulata nell'atto introduttivo, né, tantomeno, nella nota autorizzata con decreto *ex art. 171-bis c.p.c.*, in cui (cfr. pag. 8) l'attore si è limitato a prospettare la futura proposizione di domande: ("*l'esponente intende chiedere a questo Tribunale di accertare lo stato di inattività della società convenuta...*"), senza alcuna modifica delle conclusioni già rassegnate in atto di citazione;

- ✓ né, d'altro canto, una siffatta modifica sarebbe stata consentita nell'ambito di una mera nota a trattazione scritta sostitutiva, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., delle deduzioni a verbale in un'udienza espressamente destinata soltanto a provocare il contraddittorio sull'opportunità di decidere la questione afferente all'*exceptio rei compromissae* anticipatamente rispetto al merito, alla concessione dei termini per le memorie integrative e alla celebrazione della prima udienza;

- del resto, ferma la già rilevata inammissibilità della relativa proposizione nella memoria destinata solamente a prendere posizione sulla questione preliminare e sulla sua decidibilità allo stato degli atti, quantomeno dubbia appare l'ammissibilità della proposizione di siffatte domande nel corpo della prima memoria integrativa – ancora da concedersi, e la cui concessione è stata subordinata all'esito della decisione sulla questione preliminare sollevata con l'eccezione di compromesso, atteso che:

- ✓ in primo luogo, in via generale e di principio, la domanda di accertamento di uno stato di inattività non ha a oggetto un diritto ma soltanto un fatto, insuscettibile di accertamento autonomo – e ciò, *a fortiori*, ove oggetto di accertamento sia un fatto che nessuna norma vieta di modificare, ben potendo i soci, successivamente alla sentenza, decidere di tornare in attività;

- ✓ dette domande, inoltre, nel presente giudizio, si presenterebbero come totalmente esulanti dal *thema decidendum* delineato all'esito dell'atto

- introduttivo e della comparsa di costituzione, siccome nuove sia quanto a *petitum*, sia in punto di *causa petendi*;
- ✓ sennonché, come noto, la domanda recante un *quid novi* in punto di *petitum* o di *causa petendi*, come tale introduttiva di una *mutatio libelli*, risulta ammissibile unicamente ove sostitutiva e non aggiuntiva rispetto alla domanda originaria, o comunque ove scaturita dalle difese del convenuto (come da insegnamento di Cass. SSUU n. 12310/15, che ha distinto tra domande “nuove”, ammissibili soltanto ove proposte in prima udienza e in conseguenza delle difese del convenuto, le quali si aggiungono alla domanda originaria e sono, rispetto a questa, “aggiuntive” o “ulteriori; e domande “modificate”, il cui contenuto sostituisce la domanda iniziale e non si aggiunge a questa - con la quale si pongono in rapporto di alternatività / incompatibilità - e la cui proposizione è ammissibile anche nel corpo della prima memoria istruttoria; cfr. anche Cass. SS.UU. n. 22404/18); laddove, invece, come espressamente ammesso da parte attrice, le nuove domande si presenterebbero come estensive e non sostitutive dell’originario oggetto del decidere;
  - ✓ né, tantomeno, le proponende domande parrebbero configurarsi alla stregua di *reconventio reconventionis*, in mancanza, non soltanto, di una domanda e sinanco di una compiuta formulazione di un’eccezione riconvenzionale di parte convenuta, ma anche, e ancora prima, della consequenzialità della prospettata relativa proposizione rispetto a tali eventuali difese, anche ipotizzatane la qualificabilità in termini di eccezioni (Cass. n. 26782/16: “*la cd. “reconventio reconventionis” non è un’azione autonoma, ma può essere introdotta esclusivamente per assicurare all’attore un’adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto e deve essere consequenziale rispetto ad esse.*”):
    - i. non pare, infatti, al Collegio che la mera difesa del convenuto, a tenore della quale la quantificazione della quota del socio receduto come unilateralmente operata da parte attrice non potrebbe fondarsi esclusivamente sul dato di bilancio, possa intendersi configurare un’eccezione di falsità delle risultanze di bilancio introduttiva di un nuovo tema di indagine in ordine alla correttezza della relativa redazione e della veridicità del relativo contenuto: a ben vedere, anzi, al di là della mera affermazione estrapolata dal contesto per cui, a parere di parte convenuta, ai fini della quantificazione della quota attorea, non potrebbe considerarsi quale dato oggettivo il dato di bilancio, in più parti della comparsa di costituzione la stessa società ha operato riferimento proprio alle risultanze di bilancio, implicitamente sostenendone la veridicità (per es., punto 8, pag. 4 e punto 11, pag. 5); di talché, la conclusione che trae parte attrice per cui “*la contestazione del valore della partecipazione sociale ex adverso formulata insinua dubbi sulla regolarità ed attendibilità dei bilanci*” appare un salto logico, apparentemente funzionale alla mera precostituzione di una ragione di non devolvibilità della controversia agli arbitri, così come l’eventuale proposizione di un’impugnativa dei bilanci (vieppiù, genericamente prospettata dall’attore senza, oltretutto, allo stato, alcuna specificazione in ordine ai vizi

oggetto di doglianza e sinanco agli esercizi di riferimento) non parrebbe porsi quale nuova domanda consequenziale ad alcuna eccezione avversaria;

ii. egualmente, rispetto all'affermazione - in effetti non configurante un'eccezione, ma una mera difesa costituita dalla negazione di un'altrui allegazione mediante affermazione della circostanza opposta - in ordine allo stato di persistente attività di  $Pt_I$  potrebbe al più ritenersi domanda consequenziale la richiesta di un mero accertamento *incidenter tantum* dello stato di inattività della società, ma non anche la proposizione di un'azione costitutiva di scioglimento;

- ancora, quand'anche per ipotesi ritenuta ammissibile, l'eventuale domanda relativa alla questione afferente alla persistente attività di  $Pt_I$

✓ potrebbe, al più, strutturarsi quale domanda di mero accertamento *incidenter tantum* – attesa l'inconfigurabilità di un accertamento con efficacia di giudicato su un fatto come l'inattività – finalizzata all'esclusivo scopo di ottenere l'accoglimento delle domande originariamente e ritualmente proposte; laddove, invece, giammai potrebbe essere ammissibilmente formulata, nella presente sede contenziosa, una domanda di pronuncia costitutiva comportante lo scioglimento della compagine, necessariamente da proporsi nell'ambito di una procedura di Volontaria Giurisdizione e richiedente il previo esperimento di apposito rito camerale, nel contraddittorio necessario di tutti i soci, non cumulabile né *ab origine*, né *a fortiori* in corso di causa, con una domanda di contenzioso ordinario a trattazione monocratica e decisione collegiale;

✓ non coinvolgerebbe, di per sé, diritti indisponibili, ove configurata negli unici termini in cui sarebbe nella presente sede ammissibile, in quanto, semmai, concernente il mero dato dell'attuale inattività o meno della società, di per sé non integrante, ove anche accertato, alcuno dei motivi tipici di scioglimento enumerati all'art. 2484 c.c.; non compromettibile essendo, semmai, il diverso e qui non proponibile procedimento di Volontaria Giurisdizione sopra descritto volto all'accertamento di una delle predette cause di scioglimento e alla conseguente emissione della pronuncia costitutiva (nel quale, soltanto, potrebbe venire in gioco l'interesse al mantenimento in vita della società per la rilevanza esterna che la stessa presenta: cfr., sul punto, Cass. n. 12412/00, che ha evidenziato “il carattere di trascendenza, rispetto agli interessi particolari dei soci, degli interessi della società, esponenziali agli interessi della collettività dei soci”, primo tra i quali “l'interesse correlato alla realtà giuridica della permanente sussistenza o meno della società, risalente alla costituzione della società stessa attuata con l'unanime manifestazione di volontà collettiva espressa nel contratto sociale e sottratto all'incidenza del principio maggioritario”);

✓ e neppure potrebbe spiegare efficacia di giudicato in un successivo eventuale procedimento di scioglimento introdotto in sede di Volontaria Giurisdizione, in quanto, quand'anche non effettuato meramente *incidenter tantum*, in ogni caso pronunciato soltanto tra l'attore, ex socio, e la società, laddove, invece, il procedimento di scioglimento vedrebbe quali litisconsorti necessari tutti e

soltanto i soci attuali della società; e altresì in quanto afferente, come già osservato, al mero accertamento di un dato fattuale non esattamente implicante la ricorrenza di una delle cause tipizzate all'art. 2484 c.c.;

- del pari, quand'anche ammissibile, una domanda di accertamento *incidenter tantum* della legittimità dei bilanci:
  - ✓ potrebbe sempre essere oggetto di separazione dalla domanda principale e originaria, rispetto alla quale non sarebbe avvinca da vincoli di connessione forte, differenti essendo il *petitum* e la *causa petendi* e non sussistendo alcun rapporto di pregiudizialità tecnica né logica, attesa la prescindibilità dalle risultanze di bilancio nell'ambito dell'effettuazione del calcolo della quota del socio recedente secondo i criteri di cui all'art. 2473, comma 3 c.c.; con conseguente devoluzione in arbitri della sola parte di domanda compromettibile (come possibile e già avvenuto in questo Tribunale: cfr. Sentenza n. 1987/23 del 08/08/23, nella causa NRG 6685/20);
  - ✓ non configurerebbe, di per sé, alcuna causa di impugnativa di bilancio, e ciò sia in ragione dei termini generici in cui è stata prospettata (non essendo, in effetti, neppure articolati i vizi eventualmente ritenuti affliggenti il bilancio né gli esercizi cui le doglianze si riferirebbero), sia per la radicale differenza intercorrente tra il mero accertamento della legittimità di poste di bilancio ai fini della quantificazione della quota del socio recedente e l'eventuale annullamento di un bilancio quale atto espressivo della volontà dell'organo societario attestante la situazione patrimoniale e l'andamento economico della società;
  - ✓ non necessariamente darebbe luogo all'insorgenza di questioni non compromettibili in arbitrato, atteso che, come noto, seppure, da un lato, costituisca principio consolidato quello per cui le controversie sul rispetto dei criteri formali di redazione del bilancio attengono a diritti indisponibili sottratti alla sfera arbitrale (Cass. n. 20674/16), d'altro canto, ove il vizio del bilancio attenga, invece, a irregolarità afferenti non alla relativa redazione, ma alla procedura seguita per la relativa approvazione, la controversia potrà e dovrà ritenersi attinente a diritti disponibili, siccome impingente interessi particolari del singolo socio impugnante (Cass. n. 15697/19).

### 3. Sulle spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza sulle questioni ritenute dirimenti ai fini della definizione del giudizio e devono, pertanto, essere poste a carico di parte attrice e del terzo intervenuto in solido tra loro; non convincente risultando, sul punto, a opinione del Collegio, l'argomento per cui "*prima della costituzione in giudizio della Parte\_1 l'esponente non poteva sapere se e come la società convenuta avrebbe voluto avvalersi della clausola compromissoria in esame. L'adizione del tribunale ordinario era dunque una facoltà dell'esponente il cui esercizio, quindi, non può comportare in nessun caso condanna alle spese*":

- parte attrice, invero, pare fondare la richiesta di compensazione delle spese di lite su una sorta di equiparazione della scelta di avvio di un giudizio avanti al giudice ordinario, pur in presenza di una clausola arbitrale, a una sorta di proposta di contratto risolutivo per mutuo consenso della pattuizione contenente la clausola

compromissoria, e sulla constatazione per cui rientra nella facoltà di ogni paciscente l'assunzione di un'iniziativa volta nel senso della stipula di un siffatto accordo della clausola, ferma comunque la libertà dell'altra parte di accettare o meno la proposta, nell'esercizio della propria autonomia negoziale;

- sennonché, se è pur vero che le parti sono libere di modificare in ogni momento gli accordi *inter se* assunti, è altrettanto vero che il contratto contenente la clausola compromissoria spiega forza di legge tra le parti, finché ne perdura l'efficacia, e potrà essere superato solamente in presenza di una manifestata convergenza della volontà delle parti nel senso della sua risoluzione (in forza del già menzionato principio di cui all'art. 1372 c.c.);
- orbene, parte attrice, già aderente alla clausola compromissoria statutaria all'atto del suo ingresso nella compagine sociale, era ben edotta, o comunque avrebbe potuto e dovuto esserlo, dal momento in cui ha aderito allo Statuto societario, del fatto che la tipologia di controversia dalla stessa avviata davanti all'Autorità Giudiziaria avrebbe dovuto essere sottoposta al giudizio arbitrale: di talché, decidendo di adire la via giudiziaria, la stessa ha accettato implicitamente il rischio della proposizione dell'eccezione a opera di controparte e del suo accoglimento da parte del giudice adito;
- del resto, se l'agire in giudizio rimane comunque un diritto anche nell'eventualità in cui l'attore, all'esito del giudizio, risulti avere torto, d'altro canto, l'avvio di un'iniziativa giudiziale comporta necessariamente, oltre a un dispendio di energie per il sistema giudiziario, anche la necessità di sostenere costi per le parti: costi da porre, di norma, a carico della parte soccombente anche sulla singola questione, laddove si sia rivelata dirimente per la definizione della causa, in nome del principio generale di cui all'art. 91 c.p.c., derogabile soltanto in ipotesi tassativamente enunciate dall'art. 92 c.p.c., nessuna delle quali, nella specie, ricorrenti;
- vieppiù, al cospetto di una clausola statutaria benvero superabile per mutuo consenso, ma allo stato valida ed efficace, diligenza avrebbe imposto alla parte, a monte dell'avvio di un giudizio potenzialmente inidoneo a condurre a una definizione nel merito della questione afferente al bene della vita perseguito, di tentare, come in suo potere, di sondare stragiudizialmente la volontà della controparte in ordine alla disapplicazione nel caso concreto della clausola compromissoria: onde, a fronte della mancata effettuazione di un siffatto tentativo, essa sarà tenuta a rispondere dei costi dell'iniziativa intrapresa senza la previa adozione delle cautele opportune ed esigibili;
- e in effetti, nel caso di specie, nessuna prova emerge dagli atti dell'avvenuta effettuazione *ante causam* di un siffatto sondaggio: nessuna missiva, invero, ha preannunciato l'iniziativa giudiziaria, laddove, invece, un avvertimento in tale senso avrebbe potuto dare luogo a un primo approccio volto a vagliare l'eventuale disponibilità della controparte a soprassedere sull'applicazione della clausola arbitrale: non la missiva inoltrata dall'attore (doc. 3) in data 21/03/23, contenente la preannunciata manifestazione di volontà di recesso, l'indicazione del valore che il medesimo socio intendeva attribuire alla quota e la sollecitazione a soci e

amministratori a contattare il medesimo attore per la formulazione di eventuali proposte di acquisto, ma non anche un cenno a una possibile iniziativa giudiziale in ipotesi di inerzia o di condotte ostative al recesso; né, tantomeno, la missiva datata 08/08/23, con cui l'attore medesimo ha comunicato il recesso;

- non condivisibile, in proposito, risulta, infine, il precedente di merito costituito dalla Sent. n. 1088/24 del Tribunale di Milano, Sez. Imprese, evocato da parte attrice:

- ✓ anzitutto, occorre rilevare come l'opzione del Collegio meneghino nel senso della compensazione delle spese risulti collegata a una peculiare ipotesi in cui, pur senza l'adesione all'eccezione, parte attrice aveva comunque tenuto una condotta orientata nel senso della riduzione al minimo dell'attività processuale successiva alla proposizione dell'eccezione, rinunciando ai termini per le comparse conclusionali - laddove, invece, nel caso di specie, siffatta rinuncia non è avvenuta e, anzi, parte attrice, oltre a non aderire all'eccezione, ha contrastato sinanco la decisione del GI di fare applicazione dell'art. 80-*bis* disp. att. c.p.c., non dichiarandosi remissiva rispetto alla celebrazione dell'udienza di conclusioni in via anticipata rispetto alla concessione dei termini per le memorie integrative (a ben vedere, infatti, parte attrice ha espressamente rinunciato soltanto al deposito delle seconde conclusionali, del cui costo, peraltro, dovrà essere esclusa la ripetizione, stante la ritenuta la superfluità del relativo deposito: sul punto, cfr., *amplius, infra*);

- ✓ inoltre, il medesimo precedente risulta isolato, o comunque minoritario (non pertinenti al caso di specie essendo le pur richiamate pronunce Cass. SSUU n. 17244/22 e Tribunale di Bari Sent. n. 3728/23), laddove, invece, l'opinione prevalente, nel presente Ufficio così come nell'Ufficio di appartenenza del Collegio autore della pronuncia succitata, appare orientata nel senso di compensare le spese unicamente in caso di rilievo d'ufficio della questione e successiva tempestiva adesione delle parti e, talvolta, addirittura nel senso della condanna alle spese secondo la soccombenza sulla questione al cospetto della mancata adesione attorea e sinanco in presenza di adesione attorea in corso di causa all'eccezione di parte convenuta (Tribunale di Firenze, Sez. Imprese, Ordinanza del 18/12/24, NRG 6973/24; Tribunale di Milano, Sez. Imprese, Sent. n. 5067/21 del 14/06/21).

Ciò posto in punto di riparto delle spese di lite, la relativa liquidazione avviene, quindi, come da dispositivo ai sensi del DM n. 147/22, con individuazione dello scaglione di valore in base alla somma portata dalla domanda di condanna pecuniaria originaria, nonché con applicazione, in assenza di celebrazione della fase istruttoria, dei valori medi, quanto alle fasi di studio e introduttiva, e dei valori massimi, quanto alla fase decisionale, in considerazione della natura articolata ed estesa delle difese di parte attrice sull'eccezione di compromesso, comportanti la disamina di plurime questioni di natura processuale, nonché della duplicazione della celebrazione delle udienze di rimessione al Collegio; non potendosi, peraltro, fare luogo alla duplicazione *tout court* della voce relativa alla fase decisionale, nonostante la sua doppia celebrazione e la doppia concessione di termini, giacché:

- anzitutto, la rimessione sul ruolo è avvenuta in seguito a un rilievo officioso del Collegio e non già in seguito alla proposizione di eccezione della parte poi risultata vittoriosa sulla questione di rito;
- inoltre, la liquidazione dei compensi per il deposito delle seconde comparse conclusionali in favore della parte convenuta vittoriosa deve essere esclusa, dacché:
  - ✓ le prime sei pagine della memoria conclusionale dalla stessa depositata contengono considerazioni già inseribili nella nota autorizzata, in quanto esattamente inerenti alle questioni sollevate d'ufficio dal Collegio con l'ordinanza di rimessione sul ruolo e su cui le parti erano state invitate a contraddire, appunto, nei termini concessi ai sensi dell'art. 101, comma 2 c.p.c. con la stessa ordinanza di rimessione sul ruolo: di talché la concessione di nuovi termini per il deposito delle memorie *ex art. 189 c.p.c.*, *in parte qua*, si è rivelata attività processuale (seppure non inammissibile, stante la non perentorietà dei termini di cui all'art. 101, comma 2 c.p.c., nondimeno) superflua e, come tale, fonte di spese non ripetibili ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c.;
  - ✓ quanto alle ultime due pagine della medesima comparsa conclusionale, seppure si tratti effettivamente della presa di posizione della convenuta sulla sopravvenienza processuale costituita dall'intervento del terzo, e dunque di attività che effettivamente la parte non avrebbe potuto compiere prima di tale momento, è d'altro canto da rilevarsi come le considerazioni espresse sul punto in merito all'eccepita inammissibilità dell'intervento e alla relativa qualificazione siano state ritenute inaccoglibili dal Collegio.

Non risultano, invece, sussistenti i presupposti per la condanna di parte attrice al risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.:

- ai fini della condanna, occorre, infatti, che la parte incorsa nell'illecito abbia tenuto una condotta processuale attiva, consistita nell'agire o nel resistere (per tale intendendosi la costituzione) in giudizio, sorretta altresì dall'elemento soggettivo alternativo della mala fede o della colpa grave (Cass. SSUU n. 22405/18);
- senonché, vale a escludere la ricorrenza di tale elemento soggettivo alternativo proprio quella rilevata sussistenza della facoltà della parte di tentare, a proprio rischio, di adire la giustizia nell'intento di ricercare il consenso tacito dell'altra parte rispetto a una tacita proposta di mutuo dissenso.

### PQM

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa:

- dichiara inammissibile la domanda proposta da [...] *Controparte\_1* e in Concordato Preventivo per difetto di legittimazione ad agire;
- dichiara improcedibili le domande proposte dal terzo intervenuto sig. *CP\_1* in ragione della devoluzione della controversia agli arbitri;
- condanna il sig. *CP\_1* in proprio e [...] *Controparte\_1* e in Concordato Preventivo, in solido

tra loro, alla rifusione, in favore di *Parte\_1* delle spese di lite, che liquida in euro 15.128, oltre IVA e CPA come per legge e oltre spese generali forfetarie.

Firenze, camera di consiglio del 19/12/25

Il Presidente

dott. Niccolò Calvani

Il giudice estensore  
dott.ssa Linda Pattonelli